



TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

PROC. N. 18146 /2025 V.G.
ORDINANZA EX ART. 19 D.L.gs n. 14/2019

Il Giudice designato,
nel procedimento iscritto al n. **R.G. 18146/2025 V.G.**;
dato atto che **CP_1** (C.F. **P.IVA_1**) con sede legale in **[REDACTED]** con
ricorso dep. 21.9.2025 ha chiesto anche *inaudita altera parte*:

- la concessione di misure cautelari “selettive”, equivalenti alle misure protettive già scadute;
- la proroga delle misure cautelari già concesse nel corso del procedimento di V.G. 161/2025 (ordinanze 4.3 e 14.3.2025) e 7519/2025 (ordinanza 18.4.2025) e prorogate fino alla scadenza delle misure protettive;
- l'estensione a ulteriori intermediari bancari (**[REDACTED]** **[REDACTED]** di misure cautelari già concesse;
- la concessione di una misura cautelare nuova a tutela dei sig.ri **Parte_1** e **Persona_1** ;
- l'estensione per quanto possa occorrere delle misure cautelari al futuro affittuario dell'azienda;

dato atto che sulle istanze di cui al ricorso 21.9.2025 lo scrivente s'è pronunciato con decreto 26.9.2025 che ha concesso le misure richieste *inaudita altera parte*, fissando udienza al 21.10.2025 in modalità mista e dando disposizioni per l'individuazione dei contraddittori;

dato atto che, con successiva istanza dep. 20.10.2025, **CP_1** ha chiesto l'estensione delle misure cautelari “selettive”, equivalenti alle misure protettive già scadute anche ad **Controparte_2** **[REDACTED]**, sulla quale istanza lo scrivente ha pronunciato con decreto 22.10.2025 che ha concesso la misura *inaudita altera parte*, rinviando al 6.11.2025 per la conferma in contraddittorio;

dato atto che entrambe le istanze sono state trattate da ultimo all'udienza del 6.11.2025 e che, oltre al ricorrente e all'Esperto, si sono costituiti, depositando memoria nel fascicolo, e hanno partecipato all'udienza del 21.10.2025 e del 6.11.2025 i creditori **[REDACTED]** **Controparte_3** **[REDACTED]**

[...] [REDACTED] e, ma alla sola udienza del 21.10.2025, il creditore **CP_4** **[REDACTED]**

[...]

[...]

[...] ; ha partecipato all'udienza del 6.11.2025, pur senza una formale costituzione, il creditore *Controparte_5* ;

osserva quanto segue.

1. Misure cautelari equivalenti.

La prima e più importante serie di misure cautelari richieste da *CP_1* con il ricorso ha contenuto equivalente a quello delle misure protettive, che sono scadute e non possono essere ulteriormente prorogate per la decorrenza del termine di 240 gg. (art. 19 co. 5 ultima parte CCII): - divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati; - divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, fermo l'effetto conseguente di sospensione delle prescrizioni e decadenze ai sensi dell'art. 18 comma 3 CCII; - divieto di esercitare i poteri di autotutela contrattuale, previsti dall'art. 18 co. 5 CCII, perciò di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno di *CP_1* per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza ex art. 17 CCII. La Società non ha pendenti istanze di apertura della liquidazione giudiziale; pertanto, non ha richiesto tale misura cautelare.

La questione di diritto, circa la possibilità di sostituire l'effetto protettivo con misure cautelari equivalenti, è notoriamente dibattuta (in senso affermativo, tra molti, cfr. Trib. Milano 7.7.2024; in senso contrario Trib. Roma 19.3.2025, entrambe edite su *Diritto della Crisi*), è stata oggetto di pur sommaria trattazione nei decreti 26.9.2025 e 22.10.2025 che hanno concesso tali misure cautelari *inaudita altera parte* e tale impostazione non è stata specificamente rimessa in discussione nel corso delle due udienze tenute.

In estrema sintesi, i principali argomenti contrari consistono nella paventata elusione del termine massimo di durata, fissato in 240 giorni per la composizione negoziata e in complessivi dodici mesi fino all'omologazione dello strumento di regolazione della crisi (art. 8 CCII) e nell'influenza della destinazione delle misure cautelari equivalenti ai soli creditori "pericolosi", per distinguerle dalle protettive, stante la considerazione che anche il perimetro delle misure protettive può essere ristretto a "determinati creditori o categorie di creditori" (art. 18 co. 1) e che anche le misure protettive che "incidono sui diritti di terzi" rendono necessario stabilire il contraddittorio con il terzo interessato (art. 19 co. 4), esattamente come le cautelari.

Dalla considerazione che misure protettive e cautelari seguono il medesimo procedimento, modellato sul rito cautelare uniforme (cfr. art. 19 co. 7) e che i contenuti possono essere in concreto identici o assai simili, stante la riconosciuta atipicità delle misure cautelari, non segue tuttavia che le condizioni per l'accoglimento delle relative istanze siano le medesime.

Il punto è particolarmente evidente, considerando che una giur. condivisa (cfr. Trib Avellino 16.5.2022 in *Diritto della crisi*) ammette, ai fini della conferma delle protettive, che il piano di risanamento per l'accesso alla composizione negoziata “può essere redatto in forma solo embrionale e non ancora sottoposto ad analisi di coerenza da parte dell'esperto; e dunque, almeno quando l'imprenditore versa in condizioni di difficoltà tali da rendere necessario l'immediato ricorso alle misure protettive, non è richiesto che il sindacato giudiziale si estenda sin da subito alla completezza e fattibilità del piano, la cui redazione verosimilmente avverrà nel corso delle trattative ed alla luce dell'interlocuzione con i creditori; si richiede dunque, in tali casi, piuttosto un'attenta verifica - da compiersi secondo criteri di congruità logica e ragionevolezza - delle prime conclusioni raggiunte dall'esperto in ordine all'esistenza di concrete prospettive di risanamento dell'impresa, condizione questa imprescindibile [...] perché la procedura di composizione possa proseguire anziché giungere all'immediata archiviazione (in senso analogo Trib. Milano 24 febbraio 2022 e Trib. Bergamo 24 febbraio 2022, nonché Trib. Firenze 29 dicembre 2021)”.

In definitiva, le misure protettive previste proteggono il debitore contro pericoli tipici, di provenienza indefinita (salvo la possibilità di limitare il perimetro ad alcuni creditori o classi di creditori soltanto), in una situazione (“iniziative assunte”, avvio delle trattative) in cui il percorso di risanamento, l’elaborazione dello strumento di risoluzione della crisi o dell’insolvenza sono ancora embrionali e scarsamente definiti (con il limite della manifesta irrealizzabilità).

Per contro, le misure cautelari previste dal Codice della crisi non appaiono discostarsi dai classici requisiti del fumus boni juris, pericolo nel ritardo e nesso di strumentalità tra il provvedimento richiesto e il diritto da tutelare nelle more dell'accertamento, salvo il fatto che, avuto riguardo alla specificità del contesto – composizione negoziata e strumenti di regolazione della crisi – l'utilità che la decisione deve preservare consiste nel buon esito del negoziato o nell'omologazione e/o attuazione dello strumento di regolazione della crisi elaborato o in corso di elaborazione (art. 2 lett. q)).

Da ciò segue che, ai fini della concessione della misura cautelare sostitutiva della protettiva scaduta, lo stato di avanzamento della trattativa e il grado di elaborazione e definizione dello strumento di regolazione della crisi devono essere positivamente apprezzati dal giudice, apparire tali da rendere concretamente possibile, se non probabile, il buon esito del negoziato e la futura omologazione dello strumento di regolazione della crisi.

A questi effetti, acquistano rilevanza le considerazioni che la giur. sopra cit. ha, invece, correttamente confinato ai margini del giudizio sulla conferma delle misure protettive e cioè: la completezza e fattibilità del piano; i controlli di coerenza interna tra fabbisogno e risorse; la presenza di un piano industriale realistico, quando il risanamento preveda una continuità diretta o le risorse destinate ai creditori provengano dai flussi della continuità; la coerenza giuridica della proposta ai creditori rispetto

allo strumento di risoluzione della crisi elaborato o in corso di elaborazione – ad es. l’attitudine del piano attestato ex art. 56 o dell’ADR ex art. 57 ad assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori estranei ecc.

Pertanto, la mancanza di consensi negoziali essenziali ai fini del reperimento delle risorse (o almeno di investitori interessati); l’insufficienza delle risorse rispetto al fabbisogno previsto; l’inadeguatezza o scarso realismo del piano industriale, quando necessario; la presenza di condizioni ostative all’omologazione dello strumento indicato – ad es. esiste una minoranza di creditori “bloccante” agli effetti degli artt. 57 o 61 CCII che è in grado di impedire l’omologazione dell’ADR – sono altrettanti elementi che devono essere valutati ai fini del giudizio di verosimiglianza, ragionevole probabilità di buon esito del negoziato e omologazione dello strumento.

Acquisita la diversità di condizioni tra misure cautelari e protettive, anche quando i contenuti siano sovrapponibili, segue linearmente che la limitazione prevista dall’art. 19 co. 5 CCII per la durata delle sole protettive e, per quanto interessa, anche dall’art. 8 per quanto concerne la complessiva durata non superiore a dodici mesi non può essere trasposta *sic et simpliciter* alle cautelari, seppure di contenuto equivalente.

2. Il piano di risanamento.

Il piano della Società consiste nella cessione del ramo d’azienda a ***CP_6*** società di diritto svizzero, e per essa alla newco **[REDACTED]** per il prezzo complessivo di € 2.850.000, come da proposta irrevocabile d’acquisto agli atti (doc. 9-10). Tale piano è stato migliorato con la messa a disposizione, da parte dei sig.r ***Pt_1*** e ***Per_1*** titolari effettivi di ***CP_1*** per il tramite delle società semplici **[REDACTED]** e ***Per_2*** di € 500.000 di finanza esterna, rivenienti dalla vendita alla stessa newco della proprietà del capannone in Piossasco in cui ***CP_1*** esercita l’attività, come da proposta irrevocabile d’acquisto di ***CP_6*** **[REDACTED]** dichiarazione di impegno depositate dalla ricorrente in data di ieri.

La composizione negoziata è alle battute finali, visto che il termine di dodici mesi verrà a scadenza a fine dicembre. Non può essere escluso un ulteriore miglioramento dell’offerta ai creditori, ma i principali asset sono stati valorizzati.

Tecnicamente, il piano di ***CP_1*** prevede la stipulazione di un affitto-ponte con la stessa newco, che è stato più volte rinviato da settembre 2025, avrebbe scadenza al 31 luglio 2026 (doc. 10.1) con versamento in deposito fiduciario (*escrow*) del prezzo – indicativi € 800.000 – disponibile per la distribuzione ai creditori al netto delle competenze destinate ai dipendenti, compreso l’accolto del TFR (o il suo pagamento per i dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato).

Come è stato precisato in udienza 6.11.2025, anche la finanza esterna messa a disposizione dei soci, in misura pari alla differenza tra il prezzo di cessione e il debito residuo, scaduto e a scadere, del mutuo ipotecario sul capannone, verrà costituita in *escrow*.

I consensi negoziali necessari all'ottenimento delle risorse appaiono dunque ottenuti. La proposta irrevocabile è subordinata a un'autorizzazione ex art. 22 lett. d) che non è stata ancora richiesta da *CP_1* ma appare sufficiente, almeno allo stato degli atti, a ritenere acquisito un serio e fondato interesse all'acquisto, anche considerato che il prezzo di realizzo è in linea con il valore di perizia “in continuità” e *in situ* e che è pacificamente possibile (cfr. tra molti Trib. Milano 6.4.2025 su *Il caso*) che la ricerca dell'acquirente con metodo competitivo e trasparente sia fatta dalla debitrice, con l'assistenza dell'Esperto o di altro *advisor*.

Le risorse sono a servizio di una proposta di ristrutturazione del debito che prevede a grandi linee (vedi verbale di udienza 6.11.2025) il pagamento di professionisti e artigiani nella misura del 30%, dei creditori pubblici *Controparte_2* e INPS nella misura del 16,5% delle banche garantite da MCC nella misura del 15,5%, infine dei fornitori chirografari nella misura del 7-8%.

Lo strumento “veicolo” della proposta e del piano di risanamento, tra quelli consentiti dall'art. 23 CCII, consiste di preferenza in un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, con eventuale efficacia estesa ex art. 61 CCII, e in via subordinata in un concordato preventivo, evidentemente in continuità indiretta (ricorso §§ 55 ss.).

La Società ha indicato nel ricorso le previste tappe fino alla scadenza dell'anno (31.12.2025), ai fini del futuro transito dalla composizione negoziata allo strumento tipico di risoluzione della crisi. Rispetto alla presentazione del ricorso, il piano di risanamento è stato tuttavia rivisto – la versione ultima del piano è stata presentata nella riunione plenaria delle Banche del 4 novembre (vedi verbale di udienza 6.11.2025) –, i creditori bancari hanno chiesto di ricevere una *comfort letter* da parte dell'attestatore designato dott. *Per_* se non una vera e propria “preattestazione, almeno rispetto alla veridicità dei dati contabili e di presentare la documentazione a conferma della disponibilità dei soci, formalizzazione dell'impegno dei soci, impegno di *CP_6* con un *company profile* di *CP_6* almeno preliminare che attesti la capienza e patrimonializzazione considerando che il piano si basa ormai principalmente su *CP_6*”, nonché una bozza del previsto accordo di ristrutturazione del debito (cfr. verbalizzazioni all'udienza 6.11.2025 dei creditori [REDACTED]).

Questa considerazione comporta, da un lato, che i tempi di chiusura della composizione sono oggi abbastanza stretti, in considerazione della documentazione richiesta e non ancora disponibile per portare il negoziato a un punto di maturazione, dall'altro, che il negoziato prosegue e appare costruttivo.

Cfr. infatti le dichiarazioni dei difensori di [REDACTED] a verbale di udienza 6.11.2025: “L'avv. [REDACTED] dà atto che *CP_1* ha avviato un dialogo costruttivo, trasmesso la versione di piano del 4-11-2025, a prima lettura appare che il piano rispetti gli impegni, prevede una chiara rappresentazione delle linee di intervento, forse devono essere corretti alcuni dettagli. Al netto dei chiarimenti e delle richieste che sono state fatte nella plenaria banche, il piano può essere valutato ed è possibile lavorare a

una proposta condivisa [...] si riporta a quanto dichiarato dall'avv. si associa alla richiesta di trasmissione di ampia attestazione, ci sono elementi che sono ancora in corso di valutazione, non si oppone alla conferma delle misure cautelari selettive”.

Queste disponibilità non possono essere ritenute di mera apparenza, in considerazione della ben diversa posizione assunta dalle stesse Banche all'udienza del 21.10.2025, dove dedotto che “il piano ad oggi è invalutabile: il trattamento di MCC non corrisponde alle previsioni; il *termsheet* prevede clausole inconsuete come la rinuncia al regresso nei confronti di *CP_1* nel caso di mancato incasso della somma da parte del cliente” e ha contestato di “aver ricevuto il piano senza un’adeguata presentazione, con un corredo documentale deficitario, piano contenente percentuali di soddisfo dei creditori non compatibili con le disposizioni di funzionamento del MCC, la riunione del tavolo interbancario si è concluso con la scelta di redigere una comunicazione (doc. 4 di contestazione dell’operato”.

Si registra un atteggiamento possibilista anche in Agenzia delle Entrate che ha avuto una riunione con *CP_1* in data 28 ottobre e ha dichiarato all'udienza di “aver preso atto dell’incremento delle percentuali, dell’apporto di finanza esterna su invito del Tribunale” e di riservarsi l'esame del piano nella versione aggiornata, rimettendosi alla decisione del giudice sul punto delle misure cautelari. Il fronte dei fornitori è meno leggibile, nel senso che la presentazione del piano di risanamento è stata fatta in due distinte sedute, il 22 e 23 di ottobre e a dire dell’Esperto “non è emersa una situazione definita” (nell’uno o nell’altro senso), ma “la maggior parte dei fornitori ha dato assenso verbale, alcuni di essi hanno ritenuto di dover dare sostegno a *CP_1* avendo lavorato insieme per molti anni” . Tuttavia, in disparte il fatto che ai fornitori non è stata ancora presentata la più recente versione del piano, maturata soltanto la mattina del 4 novembre, i fornitori che hanno scelto di costituirsi in giudizio – in particolare *CP_3* e hanno assunto una posizione fortemente critica nei confronti della Società e della gestione della composizione negoziata, anche in ragione della modestia della percentuale offerta, inferiore al 10% (per non dire al 18% presentato al principio della composizione negoziata) e della ritenuta scarsità della documentazione.

Cfr. la deduzione a verbale del 6 novembre di parte “nonostante la riunione i fornitori sono ancora all’oscuro. In riunione si è discusso di un 10%. Nelle riunioni non sono presentati contratti, proposte o altro” .

I consensi negoziali alla ristrutturazione del debito sono quindi ancora in corso di acquisizione, ma questa considerazione non sembra sufficiente a inficiare il *fumus boni juris* per la concessione (*recte conferma*) delle misure cautelari richieste dalla Società, concesse *inaudita altera parte* coi decreti del 26.9 e del 22.10.2025, comprese le misure cautelari “selettive”, di contenuto equivalente alle misure protettive scadute, atteso che: (a) il negoziato è in stato avanzato e riguarda la generalità dei creditori;

(b) secondo quanto relazionato in udienza dall’Esperto e dai creditori che hanno preso parte alle udienze, esiste una seria disponibilità dei creditori, in ciascuno dei diversi tavoli (banche, fornitori, Erario), a valutare seriamente la proposta di accordo; (c) avuto riguardo alla preferenza espressa dalla Società per lo strumento dell’ADR, anche a efficacia estesa, non consta l’esistenza di crediti che rappresentino oltre il 40% della massa (oppure oltre il 40% della classe in cui prevedibilmente saranno collocati) che abbiano rifiutato di trattare e siano in grado di paralizzare il raggiungimento della percentuale richiesta dall’art. 57 co. 1 per l’omologazione dell’ADR o della percentuale richiesta per l’estensione degli effetti ai non aderenti all’interno di ciascuna classe (art. 61 co. 2 lett. c) e 23 co. 2 lett. b)).

Il requisito del *fumus*, pertanto, è soddisfatto. Tali considerazioni valgono per le misure cautelari equivalenti alle protettive e per tutte le altre collegate.

Il requisito del *periculum* deve essere verificato per ciascuno dei creditori destinatari delle misure e coerente con il tipo di misura richiesta. Sostanzialmente può dirsi che il piano di risanamento previsto ha davanti a sé tre ordini di rischi:

- (i) azioni esecutive o cautelari sul patrimonio o sui beni dell’impresa; compreso l’acquisto di diritti di prelazione non concordati;
- (ii) autotutela contrattuale dei fornitori di acqua, energia, [REDACTED] ecc.; come si legge al § 53, i contratti in questione sono indispensabili per la prosecuzione dell’attività d’impresa anche una volta che l’azienda sarà affittata all’investitore, poiché “la loro interruzione o modificazione unilaterale comprometterebbe irreversibilmente la continuità dell’impresa, anche in considerazione della natura industriale di CP_1 e delle esigenze connesse alla produzione, ai servizi essenziali e alla copertura assicurativa”;
- (iii) autotutela contrattuale di [REDACTED] con riguardo alla linea di credito utilizzabile in forma promiscua, almeno fino alla stipula del contratto di azienda, atteso che CP_1 finanzia il proprio corrente utilizzando le linee di credito in questione. L’eventuale sospensione o revoca delle stesse potrebbe compromettere l’attività anche di approvvigionamento dell’azienda in questa fase cruciale di transizione” (§ 54).

Il pericolo è sufficientemente dimostrato. La ricorrente ha prodotto per ciascuno dei creditori fonte dei rischi sub (i), la corrispondenza o gli atti ricevuti che denotano la concretezza e imminenza del rischio (pag. 16/20); per ciascuno dei fornitori di servizi strategici, nei confronti dei quali viene richiesta l’inibitoria dei poteri di autotutela contrattuale sulla falsariga della previsione dell’art. 18 comma 5 CCII (sub ii), ha dato una breve descrizione del contratto ancora in esecuzione, e prodotto la relativa documentazione; per C.R. Asti, come già evidenziato sopra, la natura strategica del mantenimento della linea di credito, sia pure per pochi giorni, è evidente considerando che la stessa è utilizzata per finanziare le spese correnti.

Ritiene, pertanto, lo scrivente di confermare la concessione delle misure cautelari di contenuto equivalente alle protettive, rispettivamente nei confronti di:

- creditori di cui al § 48 con riguardo alla misura sub (i); *Controparte_2* ;
- creditori di cui al § 52 con riguardo alla misura sub (ii);
- C.R. Asti con riguardo alla misura sub (iii).

La durata delle misure in questione è collegata, per quanto concerne quelle sub (i) e (ii), alla durata della composizione negoziata della crisi – salvo revoca o modifica in contraddittorio – mentre la misura sub (iii) appare limitata nella durata fino alla stipulazione del contratto. Le misure (i) e in particolare (ii) devono estendersi provvisoriamente anche nei confronti dell'affittuario.

3. Proroga delle misure cautelari già concesse.

Si tratta della proroga, anche *inaudita altera parte*, senza soluzione di continuità, almeno per tutta la pendenza della composizione negoziata della crisi, delle misure cautelari B2, C1 e C2 concesse con provvedimento in data 4 marzo 2025 e prorogate sino al 30.8.2025 con provvedimenti del 29.4.2025 e 17.6.2025, la cui durata è stata vincolata alla durata delle misure protettive.

In particolare si tratta delle seguenti misure cautelari:

B2) inibire ai creditori bancari l'esercizio del diritto di Garanzia Estesa, come descritta in narrativa, ordinando che i pagamenti eseguiti dai clienti ceduti siano utilizzati esclusivamente per pagare i documenti commerciali anticipati accreditando il conto anticipi di *CP_1* così da ripristinare l'accordato [destinatari: *CP_7* *Controparte_8* e C.R. Asti];

C1) inibire ai creditori bancari *infra* indicati di intraprendere l'escussione delle garanzie rilasciate da MCC nell'interesse della ricorrente e qualora già escussa l'eventuale sua (di MCC) azione di regresso nei confronti della stessa *CP_1* [destinatari: *Controparte_9* *Controparte_10* *CP_11* *Controparte_12* *Controparte_13* *Controparte_14*]

– misura di cui viene richiesta l'estensione anche a *CP_15* e a *Controparte_16*

[...]

C2) inibire ai creditori bancari *infra* indicati di intraprendere l'escussione delle garanzie rilasciate dai sig.ri *Parte_1* e *Persona_1* (quale erede di *Persona_4*) nell'interesse della ricorrente [destinatari: *Controparte_9* *Controparte_10* *CP_17* *Controparte_18* *Controparte_13*].

Allo stato, non v'è ragione di discostarsi dalle ordinanze già adottate, non reclamate da alcun creditore, dove la strumentalità al buon esito della composizione negoziata è stata già valutata. In particolare, con riguardo ai soggetti destinatari *ex novo* della misura cautelare C1 (BPM, CALIT), si può richiamare quanto scritto al § 5.1. dell'ordinanza 4.3.2025.

Tutti i creditori – oltre che il debitore e le altre parti interessate – hanno il dovere (art. 4) di comportarsi secondo buona fede e correttezza nella composizione negoziata. In generale, riprendendo un’interpretazione corrente, può dirsi che “la buona fede si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra [...] nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico” (cfr. Cass. 30.7.2004 n. 14605).

Nello specifico contesto della composizione negoziata, dove la trattativa coinvolge una pluralità di parti, il dovere di buona fede si esplica sia tra debitore (estensivamente soci, fideiussori e altri garanti: cfr. Trib. Milano 8.2.2025 su *Il caso*) e creditori, ma anche tra creditori e in particolare tra coloro che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei – come *prima facie* è il caso di una pluralità di banche con garanzie omogenee.

Il dovere di buona fede è rafforzato con riguardo agli intermediari bancari e finanziari (e loro mandatari e cessionari), tenuti a “partecipare alle trattative in modo attivo e informato” (art. 16 comma 5 CCII): formula ancora da interpretare, ma il cui significato minimo consiste nell’impossibilità per il creditore bancario-finanziario di rifiutare a priori di sedere al tavolo del negoziato e di abbandonarlo opportunisticamente per recuperare come free rider la sua libertà di manovra, mentre gli altri – le altre banche – restano seduti al tavolo.

Il comportamento non cooperativo della Banca che, in pendenza della composizione negoziata, richiede il pagamento al MCC o, avendolo chiesto già in precedenza, prosegue il procedimento necessario a ottenere l’incasso, si presenta contrario al dovere di buona fede e correttezza.

Con riguardo al debitore e alla generalità dei creditori, l’escusione del Fondo di garanzia aggrava il passivo di un debito privilegiato di rango elevato (in luogo del chirografo) ex art. 9 comma 5 d.lgs. 31.3.1998 n. 213 e art. 8-bis d.l. 24.1.2015 n. 3, conv. con modificazioni in legge 24.3.2015 n. 33 e comporta la necessità di rivedere, per iniziativa unilaterale di un creditore, la distribuzione delle risorse tra tutti i creditori, anche non bancari, destinando una parte degli attivi stimati a un fondo rischi privilegiato dedicato a MCC.

Questo è un punto sempre evidenziato nella giurisprudenza di merito edita (Trib. Gorizia 19.3.2024, Trib. Milano 12.5.2024, entrambe su *Diritto della crisi*; Trib. Milano 4.9.2024 su *Ristrutturazioni aziendali*), ma è da osservare per completezza che l’accesso alla composizione negoziata, e al limite la sua conclusione con uno degli esiti positivi di cui all’art. 23 commi 1 e 2, non toglie efficacia alla garanzia di MCC, né pregiudica la facoltà del creditore di escuterla – salvo diversa convenzione o regolazione della crisi.

Pertanto, lo stanziamento di un adeguato fondo rischi privilegiato e l’apertura di un negoziato trilaterale tra imprenditore, Banche e MCC deve ritenersi all’ordine del giorno, salvo l’eventualità che le banche

garantite da MCC siano integralmente soddisfatte, sia pure a seguito di una moratoria dei pagamenti, o rinuncino all'escusione della differenza.

Rispetto allo scenario qui criticato del *free rider*, è evidente che il negoziato trilaterale: 1) non toglie all'imprenditore il controllo della distribuzione delle risorse funzionali al piano di risanamento; 2) comporta bensì, in caso di esito fruttuoso, lo stanziamento di un fondo rischi che, tuttavia, dovrebbe razionalmente considerare l'intera platea dei creditori bancari garantiti da MCC e non ignorare la parte di risorse da destinare agli altri creditori.

Al contempo, tra i possibili esiti (art. 23 comma 2 lett. b) della composizione negoziata è oggi compreso l'accordo di ristrutturazione dei debiti, con efficacia estesa “ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici” – accordo che è anzi particolarmente potenziato poiché la percentuale degli aderenti è ridotta al 60%, quando il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto o la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8.

Pertanto, l'inibitoria dell'escusione del Fondo di garanzia impedisce al *free rider* di formarsi una posizione diversa dalla generalità delle banche garantite da MCC ed evita di compromettere o rendere più difficile un negoziato tra queste ultime l'imprenditore e MCC che coinvolga anche, legittimamente, il credito del *free rider*.

4. Concessione della misura C2-bis

La ricorrente espone (§ 40 ss.) che “ha interesse che sia inibito a [REDACTED] per l'intera durata della composizione negoziata, l'esercizio della risoluzione per inadempimento e di ogni altro potere di autotutela relativo al contratto di mutuo fondiario n. 30142019 del 22.9.2017 (doc. 68), in ragione del mancato pagamento, da parte dei sig.ri *Parte_1* e *Persona_1* di n. 9 rate scadute e non corrisposte fino alla data di deposito del presente ricorso (doc. 69)”.

Nel decreto 26.9.2025 s'è osservato che “la misura risulta funzionale al percorso di risanamento di *CP_1* atteso che il mutuo ipotecario in questione verte su un immobile a destinazione produttiva, sito in [REDACTED] dove è ubicata l'attività di *CP_1* (cfr. atto di mutuo doc. 68 e perizia di stima dell'azienda doc. 67, pag. 4) e che, già in termini di valori economici in gioco, potenzialmente distribuibili sull'intera platea dei creditori, la cessione dell'azienda *in situ* evitando gli oneri di trasferimento (smobilizzo delle linee produttive ecc.) consente la miglior valorizzazione dell'azienda (vedi valori di perizia pag. 38) e che, altresì, considerato l'accordo intercorso con *CP_6*, la cessione dell'azienda è subordinata alla “...stipula e formalizzazione di nuovo contratto di locazione dell'immobile ove si svolge l'attività commerciale dell'azienda. Evidentemente, il realizzo del maggior valore potrebbe essere pregiudicato dall'eventuale esecuzione sull'immobile ipotecato, senza che

peraltro la sospensione temporanea dei poteri di autotutela possa pregiudicare in modo apprezzabile la garanzia ipotecaria”.

Questa considerazione, non inficiata dall’istruttoria, è oggi irrobustita dalla considerazione che l’immobile e il contratto di mutuo in ammortamento (i.e. non risolto) sono oggi specifico elemento del piano, in quanto devono fornire ai proprietari *Pt_1* e *Per_1* la provvista per la finanza esterna e all’acquirente (*Controparte_19*) la dilazione di pagamento del prezzo nei limiti del previsto accolto delle rate a scadere (salvo la regolazione all’atto di rate scadute e differenza di valore).

5. Conferma delle misure cautelari concesse sub C3 e C4.

Entrambe queste misure sono state concesse *ab origine* con una durata pari a quella della composizione negoziata e, non essendo mai state revocate, hanno conservato i loro effetti. Tuttavia, *CP_1* chiede l’estensione della misura cautelare C3, consistente nella “sospensione dell’obbligo di pagamento dei ratei dei finanziamenti bancari”, anche “nei confronti dei seguenti intermediari per i rispettivi contratti di finanziamento:

- *CP_17* (c.f. *P.IVA_2*)

i. Finanziamento per €. 377.115,00 di capitale erogato, così come garantito da fideiussione personale *Parte_2* (doc. 15)

- *CP_20* (c.f. *P.IVA_3*)

i. Finanziamento “Covid” del 30.4.2020 per €. 25.000,00 di capitale erogato ancora in esecuzione (doc. 16);

ii. Finanziamento “Covid” del 23.7.2020 per €. 300.000,00 di capitale ancora in esecuzione (doc. 17);

- *CP_21* (c.f. *P.IVA_4*)

i. Finanziamento n. 68449/TD/FP – Rif. Codice Unico di Progetto (CUP): E19J23000480006 per 56.000,00 di capitale ancora in esecuzione (doc. 18);

ii. Finanziamento n. 67232/TD/FP - Rif. Codice Unico di Progetto (CUP): E19J22002370006 (doc.) per €. 112.000,00 di capitale ancora in esecuzione (doc. 19);

iii. Finanziamento n. 34324/PA/FP - Rif. Codice Unico di Progetto (CUP) del 13.4.2021 per €. 360.000,00 di capitale ancora in esecuzione (doc. 20)”.

Riprendendo a beneficio degli intermediari destinatari *ex novo* della misura quanto già scritto al § 5.3. dell’ordinanza 4.3.2025 (V.G. 161/2025), non contestata né reclamata, “la funzionalità alla composizione negoziata è abbastanza evidente, considerando che il regolare pagamento delle rate comporterebbe, da un lato, in un momento sicuramente critico per l’impresa, un drenaggio di liquidità, dall’altro, non contribuirebbe in modo apprezzabile all’esdebitazione, che non può oggi prescindere dal buon esito delle trattative per la cessione in continuità”.

Visti gli artt. 18 e 19 CCII,
conferma le misure cautelari previste nei decreti 26.9.2025 e 22.10.2025; nulla in punto spese.
Si comunichi.
Torino, 7.11.2025

Il Giudice
(dott. Enrico Astuni)